

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

(N. 786)

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1959*  
(V. Stampato n. 1573)

**presentato dal Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

**e col Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 NOVEMBRE 1959

---

### Concessione di una nuova linea ferroviaria metropolitana in Roma

---

#### DISEGNO DI LEGGE

---

##### Art. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa con il Ministro del tesoro, alla concessione di costruzione e di esercizio di una seconda linea di ferrovia metropolitana in Roma da Piazza Risorgimento al Flaminio, Termini, San Giovanni, Osteria del Curato, con diramazione per Torre Spaccata.

##### Art. 2.

Alla costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) sarà provveduto mediante concessioni di sola costruzione, da aggiudicarsi a seguito di appalto-concorso.

Le concessioni stesse potranno essere accordate per singoli tronchi, dando comunque la precedenza ai tronchi Termini-San Giovanni e San Giovanni-Osteria del Curato.

Il corrispettivo di costruzione verrà determinato *a forfait*, salva la revisione dei

prezzi, dal Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro del tesoro, sulla base del costo ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e verrà pagato in base a certificati di avanzamento dei lavori, per importi da determinarsi nei rispettivi atti di concessione, o in capitale non differito, entro i limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6, o in annualità posticipate, sempre nei limiti dei suindicati stanziamenti, di numero non superiore a sette. Tali annualità, determinate al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 6,50 per cento, potranno essere messe a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

### Art. 3.

Alla costruzione delle opere di completamento della ferrovia (elettrificazione, impianti di segnalamento, di telecomunicazioni, di blocco automatico, ecc.) ed all'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio provvederà il concessionario dello esercizio.

Per la concessione di completamento e di esercizio per la durata di anni 50, a decorrere dalla data di apertura all'esercizio della ferrovia, sarà istituito un piano finanziario sulla base del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento, comprendente:

all'attivo:

a) l'importo annuo presunto dei prodotti dell'esercizio;

b) gli eventuali sussidi e contributi che per l'esercizio fossero deliberati dal comune e dalla provincia;

al passivo:

c) la quota annua di ammortamento ed interessi della spesa che sarà riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per il completamento della linea;

d) la quota annua di interessi sulla spesa che sarà riconosciuta ammissibile dal

predetto Consesso per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio;

e) le quote annue che saranno stabilite per il rinnovo degli impianti fissi (armamento, linea elettrica, sottostazioni) e del materiale rotabile e di esercizio;

f) l'importo annuo presunto delle spese di esercizio.

In base alle risultanze del piano finanziario anzidetto sarà determinata l'eventuale sovvenzione necessaria per l'esercizio.

Qualora la ferrovia venga aperta all'esercizio per tronchi, la durata della concessione decorrerà dalla data di apertura all'esercizio del primo tronco. Il piano finanziario da istituire in sede di concessione del completamento e dell'esercizio avrà riguardo alle previsioni attive e passive relative al primo tronco, e sulla base di esso verrà determinata la eventuale sovvenzione provvisoria di esercizio relativa al tronco stesso.

Per l'apertura all'esercizio degli altri tronchi verranno istituiti successivamente piani finanziari comprendenti:

l'aggiornamento degli elementi indicati ai precedenti punti a), b) ed f), in relazione alle previsioni dei tronchi aperti e di quello da aprire all'esercizio;

la somma delle quote di cui ai punti c), d) ed e) relative ai tronchi già aperti allo esercizio con le analoghe quote relative al tronco da aprire all'esercizio.

Sulla base dei nuovi piani finanziari saranno determinate le eventuali sovvenzioni provvisorie di esercizio decorrenti dalla data di attivazione del nuovo tronco.

L'eventuale sovvenzione definitiva verrà determinata sulla base del piano finanziario da istituire per l'apertura all'esercizio dell'ultimo tronco.

Sia la sovvenzione definitiva che quelle provvisorie saranno sottoposte a revisione dopo un triennio dalla loro decorrenza allo scopo di determinare, in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio, lo importo da corrispondere per tutta la loro residua durata.

Il Ministro dei trasporti è, però, autorizzato a disporre che le sovvenzioni in parola siano sottoposte ad ulteriore revisione

allo scadere del triennio successivo alle revisioni come sopra disposte.

Art. 4.

L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti dell'articolo 71 e seguenti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1878, n. 5188.

Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e di rinforzo.

Art. 5.

Il concessionario della costruzione della ferrovia è esonerato dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione temporanea di aree pubbliche di pertinenza dello Stato, del comune di Roma e di altri Enti pubblici.

Art. 6.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 26.000.000.000.

La spesa medesima sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 3.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67.

L'onere di lire 1.500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1959-60 sarà fronteggiato a carico del fondo speciale iscritto sul capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio per provvedere alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

Saranno registrati con il pagamento dell'imposta fissa di registro:

a) l'atto di concessione di sola costruzione e quello per il completamento e l'esercizio della ferrovia, nonché quelli successivi per aggiunte e varianti;

b) gli atti per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri beni stabili necessari per la costruzione della ferrovia e delle sue dipendenze, e ciò anche quando lo acquisto e l'espropriazione si rendano necessari in vista di successivi ampliamenti all'uopo autorizzati.